

# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## REGOLAMENTO

### ADR PRO GEST ITALIA SRL



# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR PRO GEST ITALIA SRL (“ADR PRO GEST ITALIA”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente;
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da ADR PRO GEST ITALIA in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023. Le procedure si ispirano ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevedono le modalità di nomina del Mediatore al fine di garantirne l’imparzialità e l’indennità nello svolgimento dell’incarico;
3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR PRO GEST ITALIA dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

## ART. 2 DEPOSITO ISTANZA

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando apposite istanza presso la sede legale di ADR PRO GEST ITALIA srl. L’istanza di mediazione può essere depositata a mani presso la segreteria dell’Organismo, a mezzo posta elettronica certificata o in forma telematica mediante il sito internet dedicato recante apposita modulistica.
2. L’istanza di mediazione dovrà contenere:
  - a) le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti;
  - b) oggetto della lite;
  - c) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata ;
  - d) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c. (art. da 10 a 15)
  - e) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore;
  - f) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale.
  - g) Quando non è possibile indicare il valore della controversia, nella domanda dovranno essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, o quando sono stati applicati in modo errato i criteri di determinazione del valore, lo stesso è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell’Organismo,



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

su segnalazione del Mediatore o su indicazione delle parti, quando nel corso del procedimento sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti.

### ART.3 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
2. L'invito in mediazione in cui è indicata la data di svolgimento dell'incontro, l'orario, la sede, è comunicato alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. 3. L'organismo di mediazione richiede come spese vive documentate i seguenti importi:
  - ✚ €12,50 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno su territorio Nazionale;
  - ✚ €20,00 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno su territorio Internazionale;

Le spese vive documentate, così come sopra indicate, sono a carico della parte istante che provvederà a versare all'organismo di mediazione all'atto della presentazione della domanda;

3. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
4. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
5. La parte convocata deve comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Organismo la sua adesione. L'accettazione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro, comporta il versamento delle tariffe relative alle spese di adesione. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate dall'Organismo a seconda dei casi.
6. Il deposito dell'istanza di mediazione e l'adesione della parte invitata al procedimento genera accettazione formale del presente regolamento e dell'indennità descritte nella tabella allegata.
7. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 4 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 4.
8. Il procedimento di mediazione ha una durata massima di sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Quando la mediazione rientra nelle materie obbligatorie e/o demandate dal giudice il procedimento di mediazione è prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Il termine di durata della procedura decorre dalla data del deposito dell'istanza.



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

9. Per il primo incontro, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione del primo incontro. Qualora la domanda di mediazione sia presentata da più parti, ancorché costituenti unico centro di interesse, le spese di avvio sono dovute da ciascuna di esse.

### ART. 4 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo ADR PRO GEST ITALIA accreditate presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo è possibile fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo.

### ARTICOLO 5: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La mediazione è coperta da riservatezza in ogni sua parte. Il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle sessioni separate.
2. Le parti o chiunque presente agli incontri di mediazione hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale suggerimenti, informazioni, circostanze espresse durante gli incontri di mediazione. Le parti devono astenersi dal chiamare in eventuali giudizi il mediatore o chiunque abbia preso parte al processo di mediazione.
3. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste dall'art. 103 del Codice di Procedura Penale in quanto applicabile.
4. Gli atti dei procedimenti trattati sono conservati presso la Segreteria dell'organismo per almeno un triennio dalla data di fine del procedimento.

### ART. 6: SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori di ADR PRO GEST ITALIA srl, iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
2. La lista e il curriculum dei mediatori operativi presso l'Organismo ADR PRO GEST ITALIA srl è consultabile sul sito [www.adrprogestitalia.it](http://www.adrprogestitalia.it), nonché sul sito del Ministero della Giustizia.
3. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi per non meno di 18 ore nel biennio.




# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

4. ADR PRO GEST ITALIA srl, si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti al registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
5. L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista con il seguente criterio:
  - ✚ L'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati é rispettosa della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, dal grado di specializzazione, dai contributi scientifici redatti, dal numero di mediazioni svolte, e di mediazioni svolte con successo.
  - ✚ Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
  - ✚ In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
  - ✚ L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.
  - ✚ Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore.
  - ✚ Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni dal deposito della domanda, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
  - ✚ Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

### ART.7: INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio della mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al codice europeo di condotta per i mediatori.
2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio della mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi informazione o fatto sopravvenuto che ne limiti l'indipendenza e l'imparzialità, e comunque su richiesta delle parti o in ogni altro caso di oggettivo impedimento, il Responsabile dell'organismo provvederà alla sostituzione. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il legale rapp.te p.t. di ADR PRO GEST ITALIA SRL.



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

3. Il mediatore nominato per la procedura di mediazione darà la sua disponibilità per lo svolgimento di ogni singolo incontro per un tempo non inferiore alle due ore, tenuto conto inoltre della possibilità di estendere quella stessa sessione di mediazione nella medesima giornata.

### ART.8 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di svolgere gli incontri nel modo che ritiene più opportuno considerando le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla lite. Egli non ha nessun potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Non svolge in nessun caso attività di consulenza sull'oggetto della lite o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti ed incontri separati.
2. Le parti hanno diritto di accedere agli atti propri del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti propri depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'organismo di mediazione in un archivio, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della lite, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento. Le parti possono avere accesso all'archivio ma è necessario farne richiesta alla Segreteria dell'organismo presentando un documento di riconoscimento.
3. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se è espressamente richiesto dalle parti e si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
  - ✚ nel caso in cui una parte vi si opponga espressamente;
  - ✚ in caso di mancata partecipazione di una o più parti;
  - ✚ in caso in cui gli elementi risultino insufficienti.
  - ✚ se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione.
4. Il mediatore è tenuto ad informare le parti che se la mediazione non va a buon fine sarà dato atto nel verbale dell'eventuale proposta di conciliazione avanzata e delle posizioni assunte dalle parti. Qualora il successivo giudizio corrisponda per intero al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola anche al rimborso delle spese della parte soccombente ed anche al pagamento in misura ridotta di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

processuale, in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa, altresì le spese per l'indennità corrisposte al mediatore. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione o dall'ultima comunicazione di mancata accettazione.

### **ART.9: PRESENZA DELLE PARTI E LA LORO RAPPRESENTANZA**

1. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
2. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 del D.Lgs 28/2010 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
3. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
4. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Nel caso in cui la parte partecipa senza l'assistenza legale, il mediatore ne darà atto a verbale.
5. Nelle mediazioni in materia di consumo e nelle mediazioni c.d. volontarie, le parti possono partecipare anche senza l'assistenza legale. In ogni caso, l'assistenza legale è disciplinata da norme di legge.
6. I legali possono, in ogni caso, intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.



# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## ART.10: GRATUITO PATROCINIO

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La parte che intende usufruire del patrocinio a spese dello Stato deve produrre, unitamente alla domanda di mediazione, il provvedimento di ammissione anticipata ai sensi degli articoli 15-quater, 15-quinquies e 15-septies del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, ovvero l'istanza di ammissione regolarmente depositata presso il Consiglio dell'Ordine competente. Il provvedimento di ammissione dovrà in ogni caso essere prodotto prima della conclusione della procedura di mediazione, unitamente al provvedimento di conferma. Sono in ogni caso dovute le spese documentate (es. spese di convocazione, spese per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi).
2. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo scaricabile dal sito [www.adrprogestitalia.com](http://www.adrprogestitalia.com).
3. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
4. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
5. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

## ART.11 RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E FISCALE

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro (100.000,00 euro), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal



# ADR PRO GEST ITALIA


## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

4. I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
5. E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
6. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

### ART.12: CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
  - ✚ le parti hanno conciliato la controversia;
  - ✚ le parti, o una di esse, comunicano l'impossibilità di conciliare la lite;
  - ✚ sono decorsi i termini di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e ADR PRO GEST ITALIA;
  - ✚ il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire utilmente la procedura;
  - ✚ la parte istante o le parti congiuntamente comunicano la rinuncia o l'abbandono della procedura.
2. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
3. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

4. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo.
5. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria di ADR PRO GEST ITALIA è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, previo pagamento delle spese di mediazione dovute.
6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono a cura e a carico delle parti.
7. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le somme previste dalle tabelle approvate dal Responsabile dell'Organismo.
8. Alla fine della procedura di mediazione, viene consegnata una scheda di valutazione del servizio a ciascuna delle parti, allegata al presente regolamento. La scheda verrà poi inviata al Responsabile del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero.
9. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

### **ART.13 MEDIAZIONE TELEMATICA E DA REMOTO**

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica con collegamento da remoto. Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ha la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto.
2. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità del D.lgs 28/2010 nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall'organismo. I sistemi di collegamento




# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

4. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. La parte che partecipa da remoto deve dotarsi di strumenti idonei per consentire il regolare svolgimento della mediazione. ADR PRO GEST ITALIA non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
5. Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione. Le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati), e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.
6. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore il quale verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
7. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
8. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o singole fasi.
9. La parte che vuole partecipare all'incontro in modalità telematica, deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "richiesta di partecipazione in modalità telematica" scaricabile dal sito [www.adrprogestitalia.it](http://www.adrprogestitalia.it) e corrispondere la somma di €20,00 una tantum, ed inviarlo alla segreteria dell'Organismo a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno due giorni prima della data prevista per l'incontro. E' cura della segreteria dell'organismo inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

partecipazione da remoto. ADR PRO GEST ITALIA si impegna a tutelare la riservatezza. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti di utilizzare il link inviato.

10. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'articolo 8-bis del D.Lgs 28/2010 commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
11. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
12. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.
13. Le parti che chiedono la partecipazione da remoto devono essere in possesso di:
  - ✚ una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
  - ✚ in possesso di valido documento di riconoscimento;
  - ✚ un indirizzo di mail ordinaria e/o pec;
14. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi sopra indicati, la procedura di mediazione verrà condotta con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

### ART.14:PRIVACY- ACCESSO AI DATI-INUTILIZZABILITA' DEL SEGRETO PROFESSIONALE

1. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattate nel rispetto delle disposizioni finali del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni citate nell'art. 4, è garantito alle parti l'accesso agli atti propri depositati nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti propri depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono conservati per un periodo di tre anni in apposito fascicolo tenuto a cura dall' organismo.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante gli incontri di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

iniziata, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

### **ART.15 RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

E' di competenza esclusiva delle parti:

- ✚ l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- ✚ le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- ✚ l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
- ✚ l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- ✚ la determinazione del valore della controversia;
- ✚ la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- ✚ le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura


### **ART.16: RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE E DELL'ORGANISMO**

Né l'organismo né il mediatore e i collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della mediazione, tranne in casi di dolo o colpa grave.

### **ART.17 INDENNITA'**

#### **(Spese di Avvio e Spese di Mediazione per il Primo Incontro)**

Per l'iscrizione del procedimento e per l'adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all'atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA', che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati.



# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE

(quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs 28/2010 o quando è demandata dal giudice)

<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b><u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b><u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE</b>	<b>TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA</b>
<b>Fino a € 1.000,00</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>€ 48,00</b>	<b>€ 97,60</b>
<b>Da € 1.001,00 a € 50.000,00</b>	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 96,00</b>	<b>€ 190,32</b>
<b>Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00</b>	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 136,00</b>	<b>€ 273,28</b>
<b>Indeterminata</b>	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 96,00</b>	<b>€ 224,48</b>

## TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE

<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b><u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b><u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE</b>	<b>TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA</b>
<b>Fino a € 1.000,00</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 122,00</b>
<b>Da € 1.001,00 a € 50.000,00</b>	<b>€ 75,00</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 237,90</b>
<b>Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00</b>	<b>€ 110,00</b>	<b>€ 170,00</b>	<b>€ 341,60</b>
<b>Indeterminata</b>	<b>€ 110,00</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 280,60</b>

### Casi Possibili al Primo Incontro

Al primo incontro possono verificarsi due casi: la parte convenuta si presenta (Primo Caso) o non si presenta (Secondo Caso)

### Primo Caso: Parte Convenuta si Presenta

Se la parte convenuta si presenta, possono darsi i seguenti sottocasi:

- **Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo (TABELLA INDENNITA')** ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA'




# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- **Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l'accordo (TABELLA 1);**
- **Quando il primo incontro si conclude con l'accordo (TABELLA 2);**
- **Quando l'Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo (TABELLA 3).**
- In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al secondo, gli importi possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti;
  - b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- **Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%**

Tutti gli importi dovuti devono essere corrisposti al termine dell'incontro o prima degli incontri successivi al primo e costituiscono condizione necessaria per la consegna del verbale finale di mediazione. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione diverse dalle spese di avvio, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile di ADR PRO GEST ITALIA li considera come una parte unica.



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b>SPESE AVVIO</b>	<b>SPESE DI MEDIAZIONE</b>	<b>TOTALE SPESE AVVIO + SPESE MEDIAZIONE +IVA (tabella indennità)</b>	<b>SENZA ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO +IVA (tabella 1)</b>	<b>ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO + IVA (tabella 2)</b>	<b>ACCORDO RAGGIUNTO DOPO PRIMO INCONTRO +IVA (tabella 3)</b>
Fino a € 1.000,00	€ 32,00	€ 48,00	<b>€ 97,60</b>	<b>€ 19,52</b>	<b>€ 21,47</b>	<b>€ 24,40</b>
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 60,00	€ 96,00	<b>€ 190,32</b>	<b>€ 39,04</b>	<b>€ 42,94</b>	<b>€ 48,80</b>
Da € 5.001,00 A € 10.000,00	€ 60,00	€ 96,00	<b>€ 190,32</b>	<b>€ 165,92</b>	<b>€ 182,51</b>	<b>€ 207,40</b>
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 60,00	€ 96,00	<b>€ 190,32</b>	<b>€ 312,32</b>	<b>€ 345,55</b>	<b>€ 390,40</b>
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 60,00	€ 96,00	<b>€ 190,32</b>	<b>€ 585,60</b>	<b>€ 644,16</b>	<b>€ 732,80</b>
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 88,00	€ 136,00	<b>€ 273,28</b>	<b>€ 1005,28</b>	<b>€ 1105,80</b>	<b>€ 1256,60</b>
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 88,00	€ 136,00	<b>€ 273,28</b>	<b>€ 1298,08</b>	<b>€ 1427,88</b>	<b>€ 1622,60</b>
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 88,00	€ 136,00	<b>€ 273,28</b>	<b>€ 2274,08</b>	<b>€ 2501,48</b>	<b>€ 2842,60</b>
Da € 500.001,00 a 1.500.000,00	€ 88,00	€ 136,00	<b>€ 273,28</b>	<b>€ 3640,48</b>	<b>€ 4004,52</b>	<b>€ 4330,60</b>
Da € 1.500.001,00 a 2.500.000,00	€ 88,00	€ 136,00	<b>€ 273,28</b>	<b>€ 4323,68</b>	<b>€ 4756,04</b>	<b>€ 5404,60</b>
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 88,00	€ 136,00	<b>€ 273,28</b>	<b>€ 6178,08</b>	<b>€ 6795,88</b>	<b>€ 7722,60</b>
Indeterminata	€ 88,00	€ 96,00	<b>€ 224,48</b>	Valore da determinare <sup>1</sup> in mediazione		

<sup>1</sup> Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 (+ IVA) di indennità minima individuata in un valore medio.

All'esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione.



# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## ART.18 : INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta ed applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le regole procedurali sono interpretate e applicate dall'organismo.

## ART.19: LEGGE APPLICABILE


La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

## ART.20: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 28/2010 così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023

**Al presente regolamento si allegano:**

- a. Tabella dell'indennità;**
- b. Codice europeo di condotta per i mediatori;**
- c. Informativa sulla privacy.**
- d. scheda di valutazione**



## TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE

<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b><u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b><u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE</b>	<b>TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA</b>
<b>Fino a € 1.000,00</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>€ 48,00</b>	<b>€ 97,60</b>
<b>Da € 1.001,00 a € 50.000,00</b>	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 96,00</b>	<b>€ 190,32</b>
<b>Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00</b>	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 136,00</b>	<b>€ 273,28</b>
<b>Indeterminata</b>	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 96,00</b>	<b>€ 224,48</b>

## TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE

<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b><u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b><u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE</b>	<b>TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA</b>
<b>Fino a € 1.000,00</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 122,00</b>
<b>Da € 1.001,00 a € 50.000,00</b>	<b>€ 75,00</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 237,90</b>
<b>Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00</b>	<b>€ 110,00</b>	<b>€ 170,00</b>	<b>€ 341,60</b>
<b>Indeterminata</b>	<b>€ 110,00</b>	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 280,60</b>


### Casi Possibili al Primo Incontro

Al primo incontro possono verificarsi due casi: la parte convenuta si presenta (Primo Caso) o non si presenta (Secondo Caso)

### Primo Caso: Parte Convenuta si Presenta

Se la parte convenuta si presenta, possono darsi i seguenti sottocasi:

- **Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo (TABELLA INDENNITA')** ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA'



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l'accordo (TABELLA 1);
- Quando il primo incontro si conclude con l'accordo (TABELLA 2);
- Quando l'Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo (TABELLA 3).
- In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al secondo, gli importi possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti;
  - b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%

VALORE DELLA LITE	SPESE AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE SPESE AVVIO + SPESE MEDIAZIONE +IVA (tabella indennità)	SENZA ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO +IVA (tabella 1)	ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO + IVA (tabella 2)	ACCORDO RAGGIUNTO DOPO PRIMO INCONTRO +IVA (tabella 3)
Fino a € 1.000,00	€ 32,00	€ 48,00	€ 97,60	€ 19,52	€ 21,47	€ 24,40
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 60,00	€ 96,00	€ 190,32	€ 39,04	€ 42,94	€ 48,80
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 60,00	€ 96,00	€ 190,32	€ 165,92	€ 182,51	€ 207,40
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 60,00	€ 96,00	€ 190,32	€ 312,32	€ 345,55	€ 390,40
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 60,00	€ 96,00	€ 190,32	€ 585,60	€ 644,16	€ 732,80
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 88,00	€ 136,00	€ 273,28	€ 1005,28	€ 1105,80	€ 1256,60
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 88,00	€ 136,00	€ 273,28	€ 1298,08	€ 1427,88	€ 1622,60
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 88,00	€ 136,00	€ 273,28	€ 2274,08	€ 2501,48	€ 2842,60
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 88,00	€ 136,00	€ 273,28	€ 3640,48	€ 4004,52	€ 4330,60
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 88,00	€ 136,00	€ 273,28	€ 4323,68	€ 4756,04	€ 5404,60
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 88,00	€ 136,00	€ 273,28	€ 6178,08	€ 6795,88	€ 7722,60
Indeterminata	€ 88,00	€ 96,00	€ 224,48	Valore da determinare <sup>2</sup> in mediazione		

<sup>2</sup> Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 (+ IVA) di indennità minima individuata in un valore medio.

All'esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione.



# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## Allegato B

### CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente decidere di aderire, sotto la propria responsabilità. Tale codice è destinato ad essere applicabile a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nell'ambito dell'organizzazione di rispettare il codice. Le organizzazioni hanno l'opportunità di dare informazioni in merito alle misure assunte al fine di favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori, ad esempio mediante formazione, valutazione e monitoraggio.

Ai fini del codice per mediazione si intende ogni procedimento in cui due o più parti si accordano sulla nomina di un terzo (d'ora in avanti, "il mediatore") che assista le parti nella risoluzione di una controversia mediante il raggiungimento di un accordo senza l'emanazione di una sentenza ed indipendentemente dal modo in cui tale procedimento può essere definito o generalmente qualificato in ciascuno stato membro. L'adesione al codice non pregiudica la legislazione nazionale o le regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché con riferimento a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

### COMPETENZA E NOMINA DEI MEDIATORI

#### **1. Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

#### **2. Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date appropriate nelle quali la mediazione potrà aver luogo. Il mediatore deve essere convinto della propria preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare l'incarico e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.

#### **3. Pubblicità/promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.

#### **4. Indipendenza e neutralità**

Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti.



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

### **5. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.

## L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO, LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA E GLI ONORARI DELLA MEDIAZIONE

### **1.Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente prestato il proprio consenso riguardo ai termini ed alle condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti.

L'accordo di mediazione deve, su richiesta delle parti, essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative, eventuali desideri espressi dalle parti e l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti sono libere di concordare con il mediatore, con riferimento ad un insieme di regole o altrimenti, il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta. Il mediatore può, se lo reputa opportuno, ascoltare le parti separatamente.

### **2.Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.

Se opportuno, il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore valuti che la prosecuzione della mediazione difficilmente conduca ad una risoluzione della controversia.

### **3.Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare che un eventuale accordo sia raggiunto tra le parti sulla base di un consenso informato e che tutte le parti comprendano i termini dell'accordo.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.


Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

### **4.Onorari**

Il mediatore deve sempre, ove non sia stato già previsto, fornire alle parti una completa informazione sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state accettate da tutte le parti interessate.

### **5.RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla o relative alla mediazione, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## Allegato c

### INFORMATIVA sulla PRIVACY

resa ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13, D. Lgs. 196/2003 denominato "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

ADR PRO GEST ITALIA srl fornisce le seguenti informazioni in merito alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, conferiti dagli interessati, acquisiti nello svolgimento della propria attività di conciliazione e mediazione o comunque denominata.

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti fornitori, nel rispetto della normativa vigente.

#### Finalità del trattamento.

I dati personali raccolti vengono trattati da ADR PRO GEST ITALIA srl ai fini e per le funzioni proprie dei procedimenti di conciliazione e mediazione, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero, in adempimento a precisi e specifici obblighi di legge.

Tutti i dati acquisiti da ADR PRO GEST ITALIA srl possono essere trattati, se il caso, anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ADR PRO GEST ITALIA srl in maniera tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento viene svolto, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali e/o informatici, con l'ausilio di strumenti elettronici idonei a mantenerli nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e/ o da eventuali regolamenti interni, il tutto in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 nonché secondo criteri di deontologia e di buona condotta.

Il trattamento dei dati può essere effettuato senza previo consenso nei casi individuati dall'art. 24 del D.Lgs. 196/2003.

#### Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto Finalità del trattamento.

#### Conseguenze di un eventuale rifiuto.

La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati personali comporta l'impossibilità per l'organismo di avviare, istruire e portare a compimento i procedimenti di conciliazione e mediazione.

#### Dati sensibili

Il trattamento dei dati personali potrà riguardare anche dati classificati come "sensibili", dall'articolo 4, comma 1, lettere d) del D.Lgs. 196/2003, cioè dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuali. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati. Il trattamento che verrà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante.


Quanto sopra fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003.

#### Dati Giudiziari

Il trattamento di dati giudiziari, sarà possibile solo ed esclusivamente qualora autorizzato espressamente da una disposizione di legge o da un provvedimento del Garante, in entrambi i casi per rilevanti finalità di interesse pubblico.

#### Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati: al personale di ADR PRO GEST ITALIA srl che cura i procedimenti di conciliazione e mediazione; ad altri uffici, sempre di ADR PRO GEST ITALIA srl, che si occupano di attività



# ADR PRO GEST ITALIA

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

inerenti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'organismo, in ordine a procedimenti di conciliazione e mediazione ovvero per studi di settore e/o a fini statistici; a soggetti esterni, soltanto per finalità proprie dei procedimenti, ovvero nel caso di specifiche previsioni di legge.

Gli interessati possono espressamente richiedere all'organismo, di non trattare i dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazione commerciale.

### Diritti dell'interessato.

All'interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, più specificamente: ottenere la conferma dell'esistenza dei dati, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; opporsi al trattamento dei dati in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati potranno essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 196/2003.

### Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare e responsabile del trattamento è ADR PRO GEST ITALIA srl, con sede in Via Enrico de Nicola nr. 7 Castellammare di Stabia C.A.P.80053 (Na).

Consenso al trattamento dei dati

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ O in proprio O nella mia  
qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ società/impresa

\_\_\_\_\_, e, quindi, legittimato alla diffusione dei dati personali e/o relativi alla società medesima, dichiaro di avere ricevuto da ADR PRO GEST ITALIA srl le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e presto il consenso al trattamento dei dati personali e/o della ridetta società, da me forniti, secondo modalità e per le finalità indicate nella informativa medesima, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ovvero in adempimento ad obblighi di legge.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



# ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

## Allegato D

### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nat., a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ha partecipato alla procedura di mediazione n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, presso l'istestato Organismo, amministrata dal mediatore \_\_\_\_\_

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da 1 (minimo) a 5 (massimo).

#### 1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione:

1  2  3  4  5

b) assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante la procedura:

1  2  3  4  5

#### 2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1  2  3  4  5

b) la mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?

1  2  3  4  5

#### 3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e nella procedura:

1  2  3  4  5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:

1  2  3  4  5

#### 4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

---

---

---

---

---

---

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_